

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA LECCE
Approvato dall'Assemblea Generale del 25 ottobre 2021

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera di approvazione, a scrutinio palese, del Consiglio di Presidenza (di seguito CP). Possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal CP è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del CP ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale (di seguito CG) che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del CG ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

**CAPO II - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO: CAUSE
E MODALITÀ**

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata o pec con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per

adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

2. Recesso del socio:

a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso

b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal CP, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

5. Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III - SANZIONI

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;

2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;

3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;

6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno;

trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

2. Preavviso

a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

b. CG e CP: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente.

a. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 20% dei voti totali.

b. CG, CP: su richiesta di 1/3 dei componenti.

c. CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta da 10 giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.

6. Integrazione dell'ordine del giorno:

a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;

b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta

i. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

ii. da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

- a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili;
 - b. CG: da 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
 - c. CP: maggioranza dei componenti;
 - d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;
 - e. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.
 3. Segreteria:
 - a. Assemblea, CG e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa;
 - b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.
 4. Deleghe: presenza non delegabile nel CP e CG.
 5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.
 6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
 7. Sono ammessi inviti permanenti ad imprenditori associati, senza diritto di voto, su proposta del Presidente, fino ad un limite di 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio generale. Il Presidente può invitare, per singole riunioni, comprese le Assemblee, soggetti non iscritti, in ragione del contributo specifico che possono assicurare sui temi all'ordine del giorno.
 8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

9. Ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di video e audioconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
10. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
11. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.
12. Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo cinque assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

CAPO III - Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali
 - a. in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In CP: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
 - b. in Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali
 - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
 - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione – fino ad un massimo di tre ore – disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza.

Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;

e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

g. approvazione dei verbali: per Assemblea comunicazione ai soci che il verbale resta a disposizione per 15 giorni successivi presso la sede associativa per la consultazione e per eventuali correzioni, il verbale si intende approvato trascorsi 15 giorni per silenzio-assenso; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;

h. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi,

anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

- a. indetto dal Presidente, su proposta del CG;
- b. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori;
- c. almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- d. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.
- f. In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

CAPO I - Principi generali

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione - inderogabili meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative con i seguenti limiti:
 - a. Presidente: mandato di 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 dello Statuto.
 - b. Vice Presidenti: mandato di 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di otto anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. La certificazione di eventuali situazioni difformi costituisce causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

c. Presidenti di Sezione e Componenti elettivi del Consiglio Generale: mandato di 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di otto anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. La certificazione di eventuali situazioni difformi costituisce causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

d. Componenti organi di controllo: mandato di 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di otto anni consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.

3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in CG per la ricomposizione del CP; in tutti gli altri organi subentro del primo dei non eletti, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II - Requisiti di accesso

1. Rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del CdA o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa, altro fiduciario formalmente delegato con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

2. In caso di concorso alla Presidenza, alla Vice Presidenza, elettiva o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori), non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi del doppio inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

Il doppio inquadramento per l'accesso alle suddette cariche si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multilocalizzate.

3. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
4. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
5. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.
6. Non sono eleggibili a cariche direttive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel precedente art. 1 del presente CAPO II.

CAPO III - Decadenza dalle cariche associative

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del doppio inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
E' prevista la decadenza per scarsa partecipazione dei Revisori e/o dei Probiviri chiamati a comporre il Collegio speciale.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio

speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo

preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

4. Possibile richiesta di intervento del Collegio speciale dei Probiviri da parte della Commissione per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.

5. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.

6. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

7. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

8. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

9. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;

b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;

c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;

d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione

laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo Statuto.

11. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

12. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

13. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

14. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III - Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal CG propone, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea, i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone all'approvazione del CG.

2. Prima della suddetta presentazione, comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.

3. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in un'Assemblea successiva.

4. Possibilità di indicare un Vice Presidente vicario permanente; in caso contrario, il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.
5. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.
6. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
7. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività. Non è mai ammessa l'elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale.
8. Il Presidente ha la possibilità di completare la squadra di Presidenza in più tempi, sempre sottoponendo i nominativi alla deliberazione del CG e successivamente dell'Assemblea.
9. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
10. Mandato quadriennale, rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica.
11. Terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.
12. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.
13. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Gruppi Tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricsuzione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Lecce che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Lecce; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Per la disciplina degli organi delle articolazioni interne, con specifico riferimento alle norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione, si rinvia a quella degli organi associativi contenuta nel presente regolamento di attuazione dello Statuto.